



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona

RE

REGOLAMENTO EDILIZIO

**Adeguato al Regolamento Edilizio – Tipo (RET), di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza
Governo-Regioni-Comuni il 20.10.2016, recepito con DGRV n. 1896 del 22.11.2017**

2019

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° ____ DEL _____

Allegato B)

PROGETTAZIONE

Il Funzionario P.O.
Arch. Fiorella Federici
Il Funzionario P.O.
Arch. Paolo Zecchinato

Gruppo di lavoro Ufficio Pianificazione Urbanistica:

Andrea Marchi
Valentino Sandrini
Fausto Tonel

Gruppo di lavoro Ufficio Edilizia privata:

Elisa Buo
Lisa Merlin

Collaboratori amministrativi:

Michela Andreoli
Marina Zamboni
Elena Zecchinato

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Il Dirigente dell’Area Tecnica

INDICE

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA	5
ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI	5
ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA	9
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	24
Art. 1 Oggetto e contenuto del RE	24
Art. 2 Entrata in vigore del presente regolamento	24
Art. 3 Entrata in vigore delle definizioni uniformi	25
Art. 4 Norme abrogate	25
Art. 5 Poteri di deroga	25
Art. 6 Istituzione ed attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 45 nonies LR 11/2004)	25
Art. 6.1 Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio	25
Art. 6.2 Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio	26
Art. 7 Definizioni uniformi	27
Art. 8 Calcolo delle distanze	33
Art. 9 Distanze minime tra edifici	34
Art. 10 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica	34
Art. 11 Distanze minime dalle strade	35
Art. 12 Deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi	35
Art. 13 Definizioni tecniche di competenza comunale	36
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	42
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	42
Art. 14 Sportello unico edilizia (SUE)	42
Art. 15 Sportello unico attività produttive (SUAP)	42
Art. 16 Coordinamento SUAP/SUE	42
Art. 17 Procedimenti edilizi: disposizioni	42
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	43
Art. 18 Parere preventivo	43
Art. 19 Interventi pubblici comunali	43
Art. 20 Interventi in regime di diritto pubblico	43
Art. 21 Varianti in corso d’opera	44
Art. 22 Cartello informativo di cantiere Evidenza del Permesso di Costruire e della SCIA	44
Art. 23 Norme per la presentazione dei progetti	44
Art. 24 Onerosità del Permesso di Costruire	47
Art. 25 Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione	48
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	50
CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI	50
Art. 26 Punti di linea e di livello	50
Art. 27 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico	50

Art. 28	Poteri eccezionali	50
Art. 29	Segnalazione certificata di agibilità	51
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI		52
CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO		52
Art. 30	Decoro degli edifici	52
Art. 31	Costruzioni accessorie	52
Art. 32	Piscine ad uso privato	52
Art. 33	Recinzioni delle aree private	53
Art. 34	Cortili e lastrici solari	54
Art. 35	Chiostrine e cavedi	55
Art. 36	Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico	55
Art. 37	Apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive	56
Art. 37.1	Illuminazione per esterni e insegne luminose	56
Art. 38	Marciapiedi	57
Art. 39	Portici pubblici o ad uso pubblico	57
Art. 40	Numeri civici	57
Art. 41	Requisiti degli alloggi	57
Art. 42	Altezze minime	58
Art. 43	Superfici minime	58
Art. 44	Dotazione degli alloggi	59
Art. 45	Servizi igienici	60
Art. 46	Corridoi, disimpegni, scale, ascensori, ringhiere e parapetti	61
Art. 47	Locali interrati e seminterrati	62
Art. 48	Sottotetti	62
Art. 49	Impianti tecnologici privati	63
Art. 49.1	Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici	63
Art. 50	Edifici e locali di uso collettivo	64
Art. 51	Barriere architettoniche	64
Art. 52	Stabilimenti industriali, depositi e magazzini	64
Art. 53	Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli	65
Art. 54	Allevamento di volatili ed altri animali negli spazi scoperti degli edifici	65
Art. 55	Resistenza e reazione al fuoco ed evacuazione di emergenza	65
Art. 56	Opere provvisoriale	67
Art. 57	Scavi e demolizioni	67
Art. 58	Movimento ed accumulo dei materiali	67
Art. 59	Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico	68
Art. 60	Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota	68
Art. 61	Sicurezza e funzionalità delle opere, stabilità dei terreni	69

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI
6 - Dotazioni territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	SI
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.	SI
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	NO
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI

11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI
13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI
15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. 	SI
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).	SI
17 - Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	SI
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	SI
19 - Volume totale o		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa	SI

volumetria complessiva		altezza lorda.	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	SI
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	SI
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	SI
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	SI
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. 	NO
28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	SI
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	SI
31 - Volume		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle	NO

tecnico		apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in oggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO

ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	
	DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)	
	LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)	
	A.1 Edilizia residenziale	
		LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità - Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
		LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
		LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
		LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
		DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra

		gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 pe distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
		B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
		B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
		B.2.4 Rispetto cimiteriale
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
		B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
		B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
		B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

	generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> <p>(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3</p> <p>(Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).</p>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"
	B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

		DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
	B.4 Accessi stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	B.6 Siti contaminati	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
C.	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II
		DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
	C.2 Beni paesaggistici	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22

	gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
C.3 Rischio idrogeologico	
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
C.6 Siti della Rete Natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
	DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva

		2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 20 settembre 1985
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
		DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico)

		destinati a biblioteche ed archivi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m ³) e successive modificazioni
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m ³)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m ²)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ²)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m ² , e alle relative attività affidatarie)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)
	NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici	
	LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
	DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

	LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni.
	DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	REGOLAMENTI di esecuzione della Legge Quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 2 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici)

	pubblici)
D.10 Produzione di materiali da scavo	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso	
	NORMA TECNICA UNI10819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
E.1 Strutture commerciali	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
E.2 Strutture ricettive	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

E.3 Strutture per l'agriturismo	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)
	Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)
	Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)
	Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
E.5 Sale cinematografiche	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni
E.6 Scuole e servizi educativi	
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)
E.7 Associazioni di promozione sociale	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	

		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
		REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 Impianti sportivi		
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003 n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10 Strutture Termali		
E.11 Strutture Sanitarie		
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)
E.12 Strutture veterinarie		

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 1 Oggetto e contenuto del RE

Il presente regolamento è stato redatto secondo lo schema di regolamento edilizio tipo approvato in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.

Il Regolamento Edilizio (RE) è lo strumento comunale, valido a tempo indeterminato, cui compete la disciplina dell'attività edilizia nella Città Consolidata e della trasformazione urbanistica nella Città della Trasformazione, nonché di tutte le altre opere che modificano il Territorio Aperto ed il paesaggio, così come sono definiti ed individuati dal Piano Regolatore Comunale (PRC).

Il RE definisce le grandezze urbanistiche ed edilizie e le modalità di calcolo ad esse relative, le procedure urbanistiche ed edilizie; indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento.

Il RE specifica gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, definisce la disciplina degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione, delle modalità di monetizzazione delle dotazioni territoriali.

Il RE definisce i compiti del Dirigente in materia, istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio e ne definisce la composizione e le attribuzioni.

Stante la propria natura di normativa secondaria, il RE obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari, ai sensi DLgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

I riferimenti legislativi ivi riportati si devono intendere relativi al testo di legge in vigore al momento dell'applicazione.

Gli obiettivi di disciplina urbanistico-edilizia del RE sono perseguiti nel rispetto dei principi di semplificazione normativa e amministrativa, sussidiarietà e decentramento dei livelli di decisione, promuovendo il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati, facilitando l'attività degli attori coinvolti nei processi, garantendo l'informazione.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie oggetto del presente RE in osservanza dei principi legislativi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa.

Le norme del RE in materia di edilizia prevalgono sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria comunale emanati in precedenza.

Art. 2 Entrata in vigore del presente regolamento

Il RE viene approvato dal Consiglio Comunale con apposita delibera, nei termini e nei modi previsti per un qualunque altro regolamento comunale, in attuazione dell'autonomia normativa riconosciuta alle Amministrazioni Comunali.

Il presente RE entra in vigore il giorno successivo alla data di DCC di approvazione dello stesso.

I procedimenti non ancora conclusi entro la data di entrata in vigore del RE si concludono secondo la disciplina previgente.

Il RE non si applica alle variazioni minori in corso d'opera relative a PdC e a SCIA già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del RE stesso.

In caso di previsioni del RE difformi ai contenuti di strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del RE, tali previsioni sono operanti al momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle

convenzioni relative ai suddetti strumenti urbanistici attuativi e loro eventuali proroghe.

Art. 3 Entrata in vigore delle definizioni uniformi

Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia dell'apposita variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 48 ter della LR 11/2004.

Art. 4 Norme abrogate

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente RE e quelle contenute negli altri strumenti urbanistici attuativi vigenti, prevalgono queste ultime.

Ogni qual volta l'entrata in vigore di nuove norme di carattere nazionale o regionale o l'approvazione di variazioni dello strumento urbanistico rendano superate o contrastanti articoli o parti del presente regolamento, sono automaticamente disapplicati gli articoli o le parti in questione.

Art. 5 Poteri di deroga

Il Dirigente, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente RE secondo quanto previsto dall'art.14 DPR 380/2001.

Art. 6 Istituzione ed attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 45 nonies LR 11/2004)

1. Ai sensi dell'art.45 nonies comma 1 della LR 11/2004, al fine di garantire un'adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del DLgs 42/2004, nonché di fornire un supporto qualificato per l'esercizio delle competenze adeguate delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del DLgs 42/2004 è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio.
2. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 146, comma 7 e dell'art. 147 del DLgs 42/2004, nonché ai sensi del DPR 139/2010, *"Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"*. Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del DLgs 42/2004.
3. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante, e deve sempre essere motivato. Di esso si dovrà comunque far sempre menzione nel provvedimento adottato.
4. La Commissione Locale per il Paesaggio può indicare modifiche da apportare al progetto che lo rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni in ordine al vincolo paesaggistico vigente sull'area ed in ogni caso con l'ambiente in cui la costruzione verrà a sorgere.
5. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire ed agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. In tutti i casi rientranti nel precedente comma 2 l'autorizzazione è necessaria anche nelle ipotesi per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo.

Art. 6.1 Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Ai sensi dell'art.45 nonies comma 2 della LR 11/2004, la Commissione è composta da 4 membri con i seguenti requisiti:

- a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;
 - b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;
2. Verrà applicata la seguente metodologia di selezione:
 - a) la raccolta dei curricula professionali avverrà tramite avviso pubblico di 15 giorni;
 - b) la proposta di nomina dovrà essere effettuata dalla Giunta comunale sulla base dei curricula valutati per comparazione dei specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia, la scelta dovrà favorire l'interdisciplinarietà;
 - c) la Commissione sarà nominata con Delibera di Giunta comunale.
 3. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio restano in carica per la durata del mandato elettorale e comunque non più di cinque anni. I membri della Commissione possono essere riconfermati una sola volta per altri cinque anni.
 4. Alla scadenza del termine, di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
 5. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza valida giustificazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione di Giunta comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
 6. Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere i requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
 7. Non possono essere nominati a fare parte della Commissione:
 - coloro che fanno parte d'organi elettivi dell'Amministrazione comunale (Consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4° grado;
 - i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
 - parente fino al 4° grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa.

Art. 6.2 Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio


1. La Commissione si riunisce ordinariamente su convocazione del Responsabile del procedimento in materia.
2. L'avviso di convocazione è comunicato (tramite email o PEC) ai componenti almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.
3. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente.
4. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del segretario e di almeno 2 altri membri. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato a partecipare alla Commissione, assume la presidenza uno degli altri componenti a ciò delegato dal Presidente assente.
5. Il Responsabile del settore competente designa un dipendente comunale, di grado non inferiore alla categoria C, a svolgere le funzioni di segretario della Commissione con compiti di verbalizzazione della seduta.
6. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito

- della votazione. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario verbalizzante e da tutti i componenti della Commissione.
7. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento.
 8. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.
 9. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione deve sempre essere motivato.
 10. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.
 11. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
 12. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al grado 4°.
 13. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
 14. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del DLgs 42/2004, contenente le "Disposizioni finali" si precisa altresì che "La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".


Art. 7 Definizioni uniformi


Di seguito si riportano le seguenti "definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:

Voce	Acronimo	Definizione	Incidenza sulle previsioni dimensionali	Note esplicative
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	

5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	SI	Esclusi gli aggetti e gli sporti fino a 1,50 m senza corpi chiusi sovrastanti
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	NO	
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	

13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	La superficie lorda è diversa dalla SLP (superficie lorda pavimento).
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	Gli spazi di un edificio relazionati ai piani.
15 - Superficie accessoria	SA	<p>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. 	SI	
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).	SI	
17 - Superficie		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici	SI	

calpestabile		accessorie (SA) di pavimento.		
18 - Sagoma		<p>Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.</p> 	SI	Esclusi gli aggetti e gli sporti fino a 1,50 m senza corpi chiusi sovrastanti.
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	Il volume totale o volumetria complessiva è diverso dal volume edificabile o urbanistico.
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	SI	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	SI	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	SI	
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al	SI	Sono esclusi i soppalchi.

		computo della superficie lorda (SL).		
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	SI	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. 	NO	
28 - Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	SI	In caso di solaio con travatura si fa riferimento alla quota sopra trave se l'interasse delle travi è superiore a 70 cm.
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	SI	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 873 del C.C. e dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra pareti finestrate è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.

31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.	NO	Volume/superficie fino al 20%.
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in oggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Fino a 3 metri di profondità.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più	NO	

		lati verso i fronti esterni dell'edificio.		
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	Struttura aperta almeno su due lati. I lati aperti devono essere in proporzione maggiore rispetto a quelli chiusi.
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	

Art. 8 Calcolo delle distanze

La distanza è lo spazio che intercorre tra un edificio e dati punti fissi, quali altri edifici, altri corpi di fabbrica dell'edificio stesso, il confine del lotto di pertinenza, i cigli stradali ed altro ancora, misurato in proiezione radiale/ortogonale su piano orizzontale come lunghezza del segmento rettilineo minimo congiungente la sagoma planivolumetrica dell'edificio con tale riferimento.

Definizioni di distanza

Distanza tra edifici

1. La distanza tra edifici è la lunghezza del segmento rettilineo minimo (distanza minima) fuori terra tra gli edifici stessi, misurata in proiezione ortogonale su piano orizzontale.
2. Nessun punto del fabbricato può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, le pensiline e le gronde di profondità non superiore a m 1,50, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura.
3. Nel caso di sopraelevazione la distanza è misurata in proiezione ortogonale su piano orizzontale dal punto d'incontro della copertura con la parete in sopraelevazione; nel caso di sopraelevazioni appartenenti a due fabbricati fronte stanti, aventi punti d'incontro della copertura con la parete in sopraelevazione a quote diverse, è assunta la quota maggiore come quota base del piano di misurazione.
4. Sono ammesse le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
5. Nel caso di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche sono ammesse le deroghe di cui al DM 1444/68.

Distanza di un edificio dal confine di proprietà

1. E' la lunghezza del segmento rettilineo minimo, misurata in proiezione radiale su piano orizzontale e con centro sugli angoli dell'edificio, tra l'edificio stesso ed il confine delle proprietà contigue.
2. La scala esterna concorre alla determinazione della distanza del fabbricato dai confini.

3. Non costituisce distanza ogni elemento aggettante fino a m 1,50 che non contribuisce a formare superficie coperta o volume.
4. Le distanze dai confini di proprietà possono essere diminuite a condizione che tra i confinanti venga determinata una servitù di inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da registrare e trascrivere presso la Conservatoria, in modo che la distanza minima fra fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.

Distanza di un edificio dalla strada

1. E' regolata dal DLgs 285/1992, DPR495/1992 e DM 1444/1968.

Art. 9 Distanze minime tra edifici

Edifici esistenti

1. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione in aumento della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi.
2. La distanza minima tra edifici non trova applicazione nel caso di sopraelevazioni per il solo adeguamento a requisiti igienico-sanitari relativi alle altezze dei vani, fino ad un valore massimo di 0,50 m, che non comportino modifica della distanza preesistente.
3. Sono ammesse le costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti sino all'altezza dell'edificio limitrofo.

Interventi di nuova costruzione

1. Per interventi di nuova costruzione, tra cui quelli di ampliamento e sopraelevazione, all'interno della Città Consolidata la distanza minima da osservare fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di 10,00 m secondo il DM 1444/68; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
2. Per interventi di nuova costruzione nella Città della Trasformazione, qualora gli edifici si fronteggino ed abbiano pareti finestrate la distanza minima da osservare è pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m; anche per gli edifici che, aventi una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a 12,00 m la distanza minima da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto.
3. È consentita la costruzione in aderenza, evitando aggetti e aperture di vedute sulla parete a confine per rendere possibile l'aderenza del confinante, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento. Il Permesso di Costruire è rilasciato solo previo consenso registrato e trascritto tra confinanti.
4. I requisiti di distanza di cui al presente articolo non valgono per gli interventi oggetto di Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Possono essere modificati solo nel caso di interventi con strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche.
5. Non rientrano nella misura della distanza minima tra edifici i balconi aperti, le pensiline e le gronde di profondità non superiore a m 1,50, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura.

Art. 10 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica

Interventi su edifici esistenti

1. Sono ammesse le distanze preesistenti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma planivolumetrica.
2. Gli interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma planivolumetrica in ampliamento o sopraelevazione, con o senza pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, devono rispettare la distanza di 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m, oltre alla distanza minima di 10,00 m secondo il DM 1444/68.
3. La sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà o di area pubblica o a destinazione pubblica, fermo restando il requisito minimo di

distanza tra edifici, è ammessa se il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricade all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia.

Interventi di nuova costruzione

1. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, sino all'altezza dell'edificio limitrofo.
2. È ammessa, anche per le aree a destinazione pubblica, la costruzione a distanze inferiori a quelle previste dalla norme di zona, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti.
3. Per le porzioni interrate degli edifici è necessario il rispetto della distanza minima di 1,50 m dai confini o a confine con firma delle tavole grafiche da parte del confinante.

Art. 11 Distanze minime dalle strade

1. La distanza minima degli edifici dalle strade deve essere conforme alle prescrizioni del DLgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR 495/1992), fatte salve eventuali specifiche prescrizioni delle NTO del PI.
2. In tutto il territorio comunale la distanza minima, di cui al punto precedente del presente articolo, non trova applicazione nel caso di ristrutturazioni e sopraelevazioni che non comportino riduzione della distanza preesistente.

Art. 12 Deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi

Deroghe

1. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali, fatto salvo quanto previsto dalla LR 21/1996¹, dal DLgs 102/2014 e quanto previsto dal Codice Civile, non si applica in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali:
 - alle nuove costruzioni se all'interno del perimetro del centro abitato, come definito dal PRC, l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, per ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche; in questo caso l'ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea parallela alla strada individuata dall'edificio o dagli edifici preesistenti; il Comune può consentire o imporre, gli allineamenti sia verticali che orizzontali;
 - alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, pensiline bus, cabine, opere artistiche etc.;
 - ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
 - alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;
 - ai volumi tecnici e tutti gli impianti ed opere ad essi assimilabili, come definiti nel Glossario del PI, con esclusione dei locali caldaia;
 - ai pergolati;
 - ai muri di cinta di altezza fino a 1,80 m, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza da strade;
 - alle recinzioni come regolamentate all'Art. 33, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza dalle strade;
 - ai manufatti per l'alloggiamento dei contatori con altezza massima 1,80 m;
 - ai fabbricati esistenti per i quali si renda necessaria, e non diversamente realizzabile, la costruzione sul perimetro esterno di ascensori, montacarichi, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli.

¹ LR 21/1996 Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per il perseguimento dei maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia tecnica.

2. Eventuali deroghe a distanze dettate da normative statali o di altri enti debbono essere richieste agli enti interessati.
3. È consentita la deroga ai requisiti di distanza e distacco prescritti dal presente Regolamento ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche degli edifici, fermo restando le distanze minime riportate nel Codice Civile (cfr. DLgs 102/2014 art.14 e smi). Tale deroga non è consentita per le facciate degli edifici prospettanti la viabilità pubblica, ovvero strade, marciapiedi, percorsi ciclabili, percorsi pedonali, etc.

Art. 13 Definizioni tecniche di competenza comunale

Altezza massima dell'edificio ai fini del calcolo del volume urbanistico

- 1) È la misura in verticale tra il piano della sede stradale (piano di riferimento), su cui il fabbricato prospetta, e la linea orizzontale data dall'intersezione del piano di facciata con l'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.
- 2) Nel caso in cui la copertura è piana, l'altezza massima del fabbricato è misurata all'intradosso del solaio di copertura.
- 3) Nel caso in cui il piano della sede stradale (piano di riferimento) non sia orizzontale, l'altezza massima del fabbricato è misurata sulla verticale mediana del piano di facciata, secondo il criterio di cui ai punti 1) o 2).
- 4) Nel caso in cui esista una differenza di quota tra il piano della sede stradale ed il piano di posa del fabbricato, il piano di riferimento per la determinazione dell'altezza massima è quello del terreno naturale circostante l'edificio. Il piano di posa del fabbricato può essere considerato alla quota del piano della sede stradale (piano di riferimento) quando la differenza di quota tra i due piani è dovuta a modesti avvallamenti e/o dossi.
- 5) Nelle aree con ridotta soggiacenza della falda freatica, inferiore a 5 metri dal piano di campagna, attestata da indagine geologica certificata, l'altezza massima del fabbricato si misura a partire dalla quota + 1,00 m dal piano di campagna solo nel caso in cui si realizzi un piano interrato o seminterrato.
- 6) Gli attici concorrono alla definizione dell'altezza massima, anche se arretrati rispetto alla facciata, costituendo piano abitabile.
- 7) Il piano pilotis concorre alla definizione dell'altezza massima solo all'interno della Città Consolidata.
- 8) Dal computo dell'altezza massima del fabbricato sono esclusi i volumi tecnici.
- 9) L'altezza massima di un fabbricato industriale è la misura in verticale tra il piano della sede stradale (piano di riferimento), su cui il fabbricato prospetta, e la quota di imposta della struttura di copertura ultima (tegoli o coppelle) assimilabile all'intradosso del solaio di copertura di una copertura piana.

Arredi per spazi esterni

Sono definiti arredi per spazi esterni, e come tali non computati ai fini della superficie coperta, del volume delle distanze, dai fabbricati e dalle strade, i manufatti leggeri e gli elementi accessori necessari per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto. Per tali manufatti è necessario il rispetto della distanza minima di 1,50 m dai confini e dalle strade o a confine con il consenso da parte del confinante.

Gli elementi di arredo per spazi esterni possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto dei presupposti dell'art. 6 del DPR 380/2001 e smi.

Se gli elementi di arredo per spazi esterni superano le dimensioni di seguito indicate, gli stessi sono soggetti a PdC di cui all'art.10 del DPR 380/2001 e smi. Tali arredi non sono ammessi all'interno del centro storico e nelle fasce di rispetto idrografiche.

- **barbecue** o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a mq 2,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a m 2,00 nel numero massimo di uno per resede di pertinenza;
- **cucce per cani** di volume non superiore a 0,8 mc, anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani,

- regolarmente tatuati, di proprietà del proprietario del resede di pertinenza dell'abitazione principale;
- **gazebo**: manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni pubblici esercizi ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati e avente altezza al colmo non superiore a 2,50 m e superficie coperta non superiore a 16 mq. La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.
 - **grillages**: struttura verticale in legno forata per il sostegno di essenze arboree non delimitante spazi;
 - **pensilina**: struttura composta di elementi verticali snelli in legno, in ferro o altro metallo e da una copertura in tela, vetro o metallo, con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede pubblico all'ingresso dei fabbricati plurifamiliari. L'altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a m 2,20, l'altezza al colmo non deve essere superiore a 3,00 m, la larghezza non deve essere superiore a 2,00 m ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o mediante inferriate o simili.
 - **Pensilina, tettoie, grigliati e simili**: In corrispondenza dei posti auto all'aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili secondo quanto prescritto nell'articolo dei parcheggi privati delle NTO del PI.
 - **pergolato (pergotenda)**: struttura priva di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte a limitare la permeabilità del suolo, composta di elementi verticali snelli e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, atta a consentire il sostegno del verde rampicante o teli ombreggianti permeabili. Gli elementi orizzontali devono garantire un adeguato rapporto di foratura ed essere impostati ad un'altezza non superiore a m 3,00. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 25% della *Sf*, con un massimo di mq 25 per ciascun alloggio di cui è pertinenza, nel caso di edifici plurifamiliari con scoperto comune (non esclusivo) la superficie complessiva non potrà superare i mq 50. Gli elementi orizzontali possono ospitare pannelli fotovoltaici. I lati del pergolato possono essere accompagnati da grillages. La realizzazione di pergolati non è ammessa per destinazioni diverse dalla residenza.
 - **piccoli box**: in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq 5,00 ed altezza massima non superiore a m 2,50, destinati a ripostiglio, deposito per attrezzi da giardino, biciclette, ecc, nel numero massimo di uno per alloggio;
 - **piccole serre**, nel numero massimo di una per alloggio con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di mq 5,00 ed altezza massima non superiore a m 2,50, destinate al ricovero di piante da giardino; dimensioni maggiori possono essere autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di mq 15 e con il divieto di qualsiasi altro uso, anche parziale;
 - **piscine stagionali**, semplicemente appoggiate al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche se non provviste di trattamento sanitario delle acque. Le piscine stagionali, con capacità superiore a 5,00 mc sono soggette a SCIA se mantenute in loco, anche se svuotate.
 - **tendone (tenso-struttura)**: struttura priva di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte a limitare la permeabilità del suolo, facilmente rimovibile, ancorata provvisoriamente al terreno, costituita da tiranti, copertura in tela e completamente aperta su tutti i lati.
 - **tende frangisole**: elemento ornamentale orizzontale o inclinato aggettante dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi; tipo, materiale e colore dovranno sempre assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e

decorative dell'immobile oggetto d'intervento. La struttura deve essere del tipo a braccio estensibile, priva di appoggi e chiusure laterali, mentre la colorazione dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata. Le tende che prospettano su spazi pubblici, devono rispettare le disposizioni di cui all'Art. 39. Per gli edifici a blocco, si devono adottare soluzioni di tipo unitario;

- **tettoia aggettante**: struttura orizzontale o inclinata aggettante dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi privati la cui profondità non deve essere superiore a m 1,50.

Balcone o Poggiolo

Vedere nelle definizioni uniformi.

Ballatoio

Vedere nelle definizioni uniformi.

Bow-window

Serie di quattro o più unità di finestre contigue, che proiettano da un edificio in forma poligonale.

I bow-window non costituiscono parete finestrata nei casi in cui le pareti siano prive di aperture e presentino solo luci.

Chiosco

Costruzione, temporanea e non, di superficie coperta non superiore a 5 mq e di altezza non superiore a 3,00 m, priva di servizi igienici, destinata ad attività non residenziali (guardiana, commercio al minuto, deposito).

Coperture

1. Complesso di strutture e degli elementi costruttivi a completamento della sommità dei fabbricati.
2. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse compositivo architettonico figurativo, esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante e alle caratteristiche tipologiche previste nelle norme tecniche operative.
3. Si applicano le disposizioni di cui al Glossario delle NTO del PI.

Costruzione, edificio, fabbricato o corpo di fabbrica

Opera edilizia, realizzata fuori o entro terra, con l'impiego di qualsiasi materiale che, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di installazione al suolo, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, così come definiti dal capo I del titolo III del DLgs 285/1992 e smi (Nuovo codice della strada).

Facciata

Parete esterna di una costruzione delimitata alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno naturale o modificato ed al colmo dal limite superiore del parapetto di protezione o del cornicione nelle coperture piane oppure dalla linea di gronda nelle coperture a falde.

Fronte

Insieme continuo di facciate.

Loggia

Vedere nelle definizioni uniformi.

Numero dei piani

Vedere nelle definizioni uniformi.

Pergotenda per attività commerciali su suolo privato

Struttura composta di elementi verticali snelli e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, atta a consentire il sostegno del verde rampicante o teli ombreggianti permeabili. Gli elementi orizzontali devono garantire un adeguato rapporto di foratura ed essere impostati ad un'altezza non superiore a m 3,00. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 25% della superficie scoperta dell'attività commerciale e il 20% della superficie coperta dell'attività commerciale. I lati del pergolato possono essere accompagnati da grillages. Tali strutture sono ammesse previa presentazione di SCIA.

Piano

Vedere nelle definizioni uniformi.

Pilotis

Struttura verticale costituita da pilastri in c.a. o acciaio, atta a sollevare l'edificio rispetto al terreno consentendo lo sfruttamento dello spazio sottostante.

Portici pubblici o ad uso pubblico

Spazio coperto di uso comune, chiuso almeno su un lato dal fabbricato principale, che abbia relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello.

Portico

Vedere nelle definizioni uniformi.

Soppalco

Vedere nelle definizioni uniformi.

Sottotetti

Vedere nelle definizioni uniformi.

Spazi interni scoperti

Aree scoperte circondate da fronti della costruzione. Si definiscono i seguenti elementi architettonici:

▪ **Chiostrina, Cavedio**

1. Piccolo cortile interno degli edifici di abitazione, destinato ad arieggiare e illuminare scale e ambienti di servizio.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 35.

▪ **Corte**

Spazio interno circondato per almeno il 70% del perimetro, da fronti della costruzione e per la parte restante solo da recinzioni, porticato o aperto;

▪ **Lastrico solare**

1. Copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da esso emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico.
2. Il lastrico solare deve avere una superficie non inferiore al 20% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.

▪ **Patio**

Area libera scoperta destinata a illuminare e ventilare locali agibili appartenenti ad una unica unità abitativa, completamente delimitato da fabbricazione lungo il suo perimetro; l'altezza delle pareti è misurata dalla più bassa quota di calpestio del patio. Il patio deve avere una superficie non inferiore al 40% della somma delle superfici delle pareti che li circondano e deve essere facilmente accessibile dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo.

Superfetazioni

Parti aggiunte agli edifici, in particolar modo quelli storici, esterne o interne, chiaramente estranee all'impianto originario, generate da esigenze contingenti, non integrate in modo coerente con i caratteri storico ed ambientali degli edifici, quali ad esempio corpi aggettanti ai vari piani, chiusure di spazi originariamente scoperti (terrazze, ballatoi, pianerottoli), coperture di spazi interni significativi (cortili, androni etc.).

Superficie illuminante e di aerazione

La superficie illuminante viene computata in base al serramento apribile, escludendo la cassa ancorata alla muratura. La superficie di aerazione viene valutata misurando le parti realmente apribili, escludendo pertanto tutte le parti con vetri fissi.

Superficie semipermeabile

Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.

Terrazza

Vedere nelle definizioni uniformi.

Unità immobiliare

Minima entità edilizia, così come censita nel Catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente.

Unità abitativa

Insieme di vani tra loro collegati, ad uso residenziale, situati in una costruzione permanente o in parti separate funzionalmente connesse a detta costruzione. L'unità abitativa deve avere un ingresso dalla strada o da uno spazio comune all'interno della costruzione.

Volume edificabile o urbanistico

- 1) È il volume del solido emergente dal terreno, inteso come piano di campagna o di riferimento, determinato dalla superficie coperta del fabbricato per l'altezza massima dello stesso.
- 2) Nelle aree con ridotta soggiacenza della falda freatica, inferiore a 5 metri dal piano di campagna, il volume è determinato con altezza massima del fabbricato computata a partire dalla quota + 1,00 m dal piano di campagna solo nel caso in cui si realizzi un piano interrato o seminterrato.
- 3) Il volume del fabbricato non include i piani pilotis, i cortili interni, le pensiline, i porticati e le logge rientranti sino a m 3,00, i porticati soggetti ad uso pubblico, i porticati soggetti ad uso privato aperti su almeno due lati, i volumi tecnici. La realizzazione di vespaio ventilato per uno spessore massimo pari a 50 cm non è computabile ai fini della determinazione della volumetria e neppure per la determinazione dell'altezza dell'edificio.
- 4) La scala esterna concorre alla determinazione del volume del fabbricato; il volume è dato dal prodotto della superficie lorda, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale dei gradini e relativi pianerottoli componenti la scala stessa, moltiplicata l'altezza servita dalla scala, misurata dal piano di partenza a quello di arrivo (dislivello).
- 5) Il volume di un nuovo fabbricato di classe energetica A4 è al netto dei muri perimetrali e dei solai.
- 6) Il volume del fabbricato include anche quello del sottotetto quando:
 - il sottotetto non è un volume tecnico ed è abitabile ai sensi della LR n.12/1999 e ha accesso diretto dal vano scala comune del fabbricato stesso; in tal caso il sottotetto è considerato anche come piano.
 - il sottotetto non è un volume tecnico ed è abitabile ai sensi della LR n.12/1999 e ha accesso diretto dall'appartamento sottostante, con cui costituisce una singola ed inscindibile unità abitativa; in tal caso il sottotetto non è considerato come piano.
- 7) Il volume del fabbricato non include il volume degli abbaini quando il prospetto frontale (principale) dell'abbaino, al netto dei muri perimetrali e della copertura, sta all'interno di un rettangolo di dimensioni non superiori a cm 90 di base e a cm 106 di altezza; in caso contrario la parte eccedente è computata ai fini volumetrici.

Volume tecnico

Sono volumi tecnici:

- il volume del sottotetto:
 - a) per il tetto a falde, quando la pendenza delle falde non sia superiore al 35% e l'altezza misurata all'interno tra l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e l'imposta della falda inclinata non sia superiore a cm 60 almeno su due lati;
 - b) per il tetto ad arco di cerchio, quando al suo interno è inscrivibile 1 un triangolo i cui lati abbiano la pendenza non superiore al 35% e l'altezza, misurata all'interno tra l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e l'imposta della falda curva, non sia superiore a cm 60 almeno su due lati.

Se il tetto è in legno, il sottotetto è un volume tecnico quando la pendenza delle falde non sia superiore al 35% e l'altezza misurata all'interno tra l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e l'intradosso della trave lignea in corrispondenza all'appoggio della stessa, comunque sia formato l'appoggio, non sia superiore a cm 60 almeno su due lati.

Se il tetto è ad una sola falda, il sottotetto è un volume tecnico quando la pendenza della falda non sia superiore al 35% e tra i muri esterni perimetrali, su cui si imposta

la falda inclinata, non sia possibile determinare ed individuare una h minima uguale a m 1,80 ad una distanza minima di m 2,00 dal muro esterno perimetrale di maggiore altezza.

In ogni caso il sottotetto deve essere accessibile direttamente dall'appartamento sottostante, con cui costituisce una singola ed inscindibile unità abitativa, e destinato solamente a servizi e disimpegno.

- il volume del vano scala quando è interno al fabbricato (al netto dei muri perimetrali) e parte comune del fabbricato stesso;
- il volume del vano ascensore (al netto dei muri perimetrali);
- il volume delle opere di natura tecnica collocate al di sopra del solaio di copertura come l'extra-corsa degli ascensori, le torrette dei vani scale, le canne fumarie e di ventilazione, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, gli impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, i serbatoi idrici, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone etc.

Queste definizioni saranno verificate con variazione dello strumento urbanistico generale.

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 14 Sportello unico edilizia (SUE)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell'art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia.
3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, ecc..
4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica tramite la piattaforma di supporto CCIAA SUAP-SUEP Infocamere al sito www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 15 Sportello unico attività produttive (SUAP)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.
2. Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti l'ambito di competenza del SUAP sono disciplinati dal "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2016.

Art. 16 Coordinamento SUAP/SUE

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP.
2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.
3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

Art. 17 Procedimenti edilizi: disposizioni

1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.
2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
3. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati

nel "Quadro riepilogativo della documentazione" facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Per gli interventi e i titoli abilitativi di cui al DPR 380/2001 e smi si deve far riferimento alla modulistica dell'Ufficio Tecnico Comunale pubblicata sul sito del Comune che è in continuo aggiornamento.

Per quanto concerne la disciplina, il procedimento, l'efficacia temporale e la decadenza dei titoli abilitativi si rimanda agli artt. 15, 20, 21 e 23 del DPR 380/2001.

Art. 18 Parere preventivo

1. Il soggetto interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia condizionato da atti abilitativi già rilasciati o in istruttoria, può chiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia una valutazione preliminare.
2. A tale fine il privato o il progettista presenta gli studi preliminari, gli elaborati di progetto, plastici, schizzi ed una relazione tecnica idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.
3. Il parere del Dirigente si limiteranno ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà riferirsi, precisando gli elaborati tecnici necessari, oltre a quelli richiesti come obbligatori dal presente regolamento, in risposta alle questioni tecniche stesse.
4. Il parere espresso sul progetto presentato non è in alcun modo vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo; tuttavia le eventuali difformità del progetto definitivo dal parere di valutazione preventiva dovranno essere motivate.
5. Il parere preventivo è raccomandato nei seguenti casi:
 - a) interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - b) sistemazioni ambientali di particolare entità ed in aree vincolate;
 - c) nuove urbanizzazioni di particolare entità ed in aree vincolate.

Art. 19 Interventi pubblici comunali

1. Per gli interventi da eseguire dal Comune può essere sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS o del Distretto Sanitario di Base, nei casi delegati, nonché di ogni altro Ente di livello superiore, ove necessario. L'approvazione dell'opera da parte dell'organo competente sostituisce il Permesso di Costruire o la Denuncia di Inizio Attività.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 e smi, i relativi progetti dovranno essere assistiti dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.44 del DPR 207/2010.
3. Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dalle autorità competenti, ai sensi delle vigenti leggi, ad eseguire opere a tutela dell'interesse pubblico danneggiato o posto in pericolo da avvenimenti urgenti ed imprevedibili, sostituiscono il Permesso di Costruire; così come sostituisce il Permesso di Costruire l'ordinanza di abbattimento di un'opera abusiva ai sensi delle vigenti leggi e norme urbanistiche.

Art. 20 Interventi in regime di diritto pubblico

1. Per gli interventi pubblici da eseguirsi da Amministrazioni diverse da quella comunale, o comunque insistenti su aree demaniali, si applica l'art. 7, comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 e smi.

Art. 21 Varianti in corso d'opera

1. Il privato può modificare in sede di esecuzione dei lavori il progetto autorizzato, oggetto di Permesso di Costruire, previa approvazione di specifica variante.
2. Si considerano "variazioni essenziali", secondo quanto previsto dall'art. 32 del DPR 380/01, le modificazioni quantitative e qualitative apportate all'originario progetto relative ai parametri e nei limiti previsti al 3° comma dell'art. 92 della LR 61/85, che necessitano di distinto Permesso di Costruire da richiedersi nei modi e con la procedura prevista per l'atto originario.
3. Il rilascio del nuovo Permesso di Costruire può determinare tempi diversi per l'ultimazione dei lavori che il Dirigente nel proprio atto verrà a definire.
4. Alle varianti essenziali di cui sopra si applicano le disposizioni in tema di onerosità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione come per il Permesso di Costruire originario, riferite alle tabelle vigenti al momento del rilascio delle stesse, per le parti modificate.
5. Tutte le altre varianti, che sono quindi classificabili come non essenziali devono essere comunicate al Dirigente prima della certificazione di ultimazione dei lavori, mediante la procedura prevista della SCIA.
6. Le varianti, anche non essenziali, se relative ad immobili vincolati o interessino beni vincolati dal DLgs 42/04 richiedono il parere della Commissione Locale per il Paesaggio o l'approvazione della Sovrintendenza.

Art. 22 Cartello informativo di cantiere Evidenza del Permesso di Costruire e della SCIA

1. Gli estremi relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività ed ai permessi di costruire devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore esposto presso il cantiere in posizione visibile dalle strade pubbliche delle dimensioni minime di 1 mq e non superiore a 3 mq.
2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni, chiaramente leggibili:
 - Indicazione dell'opera;
 - Estremi del titolo abilitativo;
 - Nominativi:
 - del titolare del titolo abilitativo;
 - del committente (se soggetto diverso dal titolare);
 - del costruttore (impresa esecutrice e installatrice con estremi del DURC);
 - del direttore dei lavori;
 - del progettista per le opere in cemento armato;
 - del progettista responsabile dell'intera opera e di altri progettisti aventi specifiche responsabilità inerenti calcoli di ordine tecnico;
 - del coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza (DLgs 81/08) e del preposto (capo cantiere);
 - dell'impresa operativa relativa alla sicurezza degli impianti, compreso il progettista se previsto (DM 37/2008 e L 10/91).
3. In caso di mancata esposizione del cartello di cantiere nel luogo dei lavori saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
4. Il cartello informativo di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Art. 23 Norme per la presentazione dei progetti

1. Le domande per gli interventi edilizi e urbanistici da eseguire, con relativi allegati, devono essere presentate in formato digitale a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 13 novembre 2014 "*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*" e secondo le indicazioni della modulistica dell'Ufficio Tecnico Comunale pubblicata sul sito internet del Comune che è in continuo aggiornamento.

2. Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria su base catastale della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.
3. Devono contenere altresì, per le opere soggette a SCIA e Permesso di Costruire l'indicazione della destinazione prevista dal Piano Regolatore Comunale secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.
4. Con riferimento alle singole opere soggette a Permesso di Costruire, i progetti devono inoltre contenere:

A Per le nuove costruzioni:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">a) Relazione sommaria delle opere da eseguire;b) Planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno m 200,00 dai limiti del lotto interessato;b1) Stralcio del PI della località interessata;c) Planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono altresì riportare le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;d) Planimetria, in scala 1:200 o 1:500, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonabili e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione; per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:100, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;e) Tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc. per i quali debbono essere indicate le attività che possono essere esercitate;f) Pianta, in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture varie, etc);g) Tutti i prospetti esterni, in scala 1: 100, con l'indicazione dei volumi tecnici;h) Almeno una sezione verticale in corrispondenza delle scale quotata in scala 1:100;i) Planimetria del fabbricato, in scala 1:100 - 1:200, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche quotati ed estesi fino alle reti collettrici;l) I dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente ai sensi delle norme di attuazione, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;m) Riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento. |
|--|

Nel caso dei complessi edilizi di notevole estensione, gli elaborati di cui ai commi c),e), f), possono essere rappresentati in scala 1:200.

B Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i restauri:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">a) Le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso). |
|---|

C Per gli ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni:

- a) Planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno m 100 dai limiti del lotto interessato;
- b) Planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- c) Sezione e prospetto-tipo della recinzione in scala adeguata;
- d) Sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- e) L'indicazione dei materiali impiegati.

D Per le demolizioni di edifici:

- a) Planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno m 200 dai limiti del lotto interessato;
- b) Piante ed almeno una sezione, quotate, in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile della parte da demolire.

E Per le lottizzazioni delle aree e le opere di urbanizzazione relative:

- a) Relazione sommaria, con la descrizione dell'intervento;
- b) Estratto del PAT e del PI, con evidenziata l'area da lottizzare;
- c) Estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto;
- d) Rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno m 50, con l'indicazione del terreno, delle strade, e dei fabbricati esistenti, con le relative quote piani - altimetriche;
- e) Progetto di lottizzazione, quotato planivolumetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di trasformazione, etc);
- f) Sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata con l'indicazione dei materiali di pavimentazione, delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.
- g) L'indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree.

F Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all'aperto, la modifica di aree a bosco, la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali:

- a) Planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati e dei manufatti da costruire;
- b) Piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.

G Per la costruzione di locali nel sottosuolo:

- a) Planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno m 200 dai limiti del lotto interessato;
- b) Piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100 con l'indicazione della destinazione dei locali;
- c) Almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100.

H Per le opere previste alla lettera all'art.31 comma 1) lett. a) punti 3-4:

- a) Planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno m 200 dai limiti del lotto interessato;
- b) Piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire in scala 1:100.

I Per gli impianti tecnici previsti all'art.31 comma 1) lett. a) punti 3-4:

- a) Planimetria e profilo, in scala adeguata;
- b) Piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti.

(1) Il progetto viene redatto nel rispetto dei rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo la vigente legislazione LR 11/04 art. 31. Qualora l'opera in progetto riguardi strade, canali o altri manufatti di notevole estensione la planimetria potrà essere in scala 1:2000.

L Per le varianti da apportare a progetti approvati:

- a) Il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore (rosso) indelebile.

M Per gli interventi nella zona territoriale omogenea "A" (Centro Storico) si deve far riferimento alle NTO corrispondenti del PI in vigore.

5. È facoltà del Dirigente del settore competente chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, piani-volumetriche, modine, simulacri in sito ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesto il Permesso o fatta la denuncia.
6. In tal caso i termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi o decorrono dalla data di presentazione degli elaborati richiesti.
7. Il Comune fornirà a richiesta degli interessati notizie su tutti i vincoli ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco.
8. Prima del rilascio del Permesso di Costruire debbono essere prodotti a cura del richiedente i seguenti documenti:
9. Copia dell'atto notarile di proprietà o prova del titolo a richiedere il Permesso.
10. Eventuali Nulla-Osta degli Enti.
11. Prova dell'avvenuto versamento di tutti i diritti comunali e contributi statali previsti.
12. Prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato allo Sportello Unico per l'edilizia il progetto delle opere in c.a. ove esistano, ai sensi della L 1086/1971 e deve essere depositato il progetto inerente l'isolamento termico ed agli impianti di riscaldamento ai sensi delle disposizioni della Legge 10/91 e successivi decreti applicativi DPR n.412 del 26/08/93 e DM 13/12/1993 degli edifici di nuova costruzione e ampliamenti di edifici esistenti.
13. Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà depositare una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica ed un certificato di regolarità contributiva INPS ed INAIL in ottemperanza a quanto previsto dal DL276/2003 e successivo DL 251/2004 art. 86, comma 10 "Legge Biagi".
14. Per tutti gli altri adempimenti valgono le norme legislative sopra citate e successive modificazioni e integrazioni.
15. Per gli edifici industriali ed artigianali il deposito del progetto è regolato dal DPR151/2011 e smi.
16. I progetti e le relazioni tecniche previsti dalle norme dei commi precedenti devono essere presentati su appositi moduli predisposti e forniti dal Comune.

Art. 24 Onerosità del Permesso di Costruire

1. Fermo restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento degli oneri concessori (art.17 DPR 380/2001), il contributo richiesto in sede di rilascio del Permesso di Costruire è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Il regime dell'onerosità del Permesso di Costruire è regolato dal DPR 380/2001 Capo II Sezione II.

3. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale.
4. Per le attività produttive, industriali, artigianali ed agricole, la quota di contributo deve comprendere anche il costo sostenuto per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e quello per la sistemazione ambientale dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
5. Il Permesso di Costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del Permesso di Costruire. Salva l'applicazione degli interessi legali, il titolare del Permesso di Costruire può richiedere che l'importo del contributo venga rateizzato. In questo caso il Comune richiede al titolare del Permesso di Costruire la prestazione, per sé ed aventi causa, di idonea garanzia per l'integrale versamento del contributo.
7. Salvi i casi di esonero previsti dalla legge, all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, il Dirigente determina, con riferimento agli elaborati progettuali, l'ammontare del contributo relativo ai costi di costruzione, che verrà definitivamente accertato al momento della ultimazione dei lavori, operando il conguaglio tra quanto dovuto e quanto versato.
8. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera e versata non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
9. Il contributo di cui ai precedenti commi, relativo alle spese di urbanizzazione e di costruzione non è dovuto nei casi previsti dall'art.17 comma 3 del DPR 380/2001 e smi.
10. In caso di presentazione di SCIA per interventi comportanti la corresponsione del contributo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla segnalazione medesima.
11. Il costo di costruzione per interventi di edilizia convenzionata è disciplinato dalla LR42/99 e smi.

Art. 25 Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione

1. Il titolare del Permesso di Costruire può, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di urbanizzazione, realizzare in proprio ed a scomputo totale o parziale della quota dovuta, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.
2. In caso di mutamento di destinazione d'uso, laddove la nuova destinazione d'uso richieda maggiori standard primari e/o secondari e questi non possano essere reperiti, la differenza potrà essere monetizzata.
3. Il Dirigente provvede, in conformità all'art. 16 del DPR 380/2001, a calcolare l'ammontare dello scomputo totale o parziale, sulla base del computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare.
4. La determinazione dello scomputo va commisurata al valore delle opere che il privato deve cedere al Comune o vincolare ad uso pubblico, con obbligo di effettuare il conguaglio ove il valore tabellare degli oneri risultasse superiore a quello effettivamente sostenuto.
5. Il costo sostenuto per la realizzazione delle opere, da considerare ai fini dello scomputo, va aggiornato al momento della determinazione degli oneri concessori secondo gli indici ISTAT.
6. In sede di approvazione degli strumenti attuativi di iniziativa privata, la convenzione potrà prevedere, ove risulti più conveniente, la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria in aree pubbliche di maggiore accessibilità e fruibilità. In questo caso, i costi di realizzazione sostenuti dal privato per le opere

di urbanizzazione secondaria vanno calcolati in relazione al costo reale delle aree necessarie e delle opere di urbanizzazione afferenti allo strumento attuativo.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 26 Punti di linea e di livello

1. L'avente titolo, prima di dare inizio ai lavori deve chiedere al Dirigente responsabile del settore competente l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali) che devono essere osservati scrupolosamente.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune, ha facoltà di effettuare sopralluogo entro 10 gg. dalla domanda.
3. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
4. Ove tale sopralluogo non avvenisse nei termini di cui sopra può darsi inizio ai lavori sulla base di un grafico presentato all'UTC. Tale condizione non esclude la responsabilità del Direttore Lavori e del Costruttore.

Art. 27 Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico

1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente responsabile del settore competente ed ottenere l'autorizzazione.
2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. Il Dirigente ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale.
6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
7. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 28 Poteri eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del DLgs 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
2. Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne denuncia al Dirigente responsabile del settore competente, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento. Sarà compito dei privati trasmettere agli Uffici Tecnici Comunali gli interventi previsti con l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti.
3. Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree libere, accessibili al pubblico o visibili dall'esterno, di rimuovere quanto costituisca pericolo per l'igiene e la sanità pubbliche e deturpi l'ambiente.
4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina che si provveda d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 29 Segnalazione certificata di agibilità

1. Per quanto concerne la segnalazione certificata di agibilità con la relativa documentazione da allegare ai sensi della procedura dell'art.24 del DPR 380/01 e smi e si deve far riferimento alla modulistica nazionale comunque contenuta nel portale www.impresainungiorno.gov.it.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 30 Decoro degli edifici

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Sindaco, sentito il Dirigente, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di adozione del presente Regolamento Edilizio.
3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentito il Dirigente, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Sindaco, sentito il Dirigente, può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari e/o dei responsabili.
5. Fatta salva la norma più specifica relativa ai fabbricati siti all'interno del centro storico, tutti i fabbricati devono essere tinteggiati, con coloritura a calce, selezionando colori riconducibili ai sistemi cromatici dei fabbricati circostanti, evitando colori di forte impatto che si discostano dai colori tradizionali utilizzati nel territorio. Non sono ammessi murali, scritte ed insegne su muri esterni visibili dalla viabilità pubblica.

Art. 31 Costruzioni accessorie

1. Per le nuove costruzioni nelle zone residenziali tutti i locali accessori, diversi da quelli definiti Art. 13 Arredi per spazi esterni, quali garage, magazzini, lavanderie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale. La loro superficie coperta non può superare il 20% di quella del fabbricato principale.
2. Se necessaria ed è dimostrata l'impossibilità della costruzione in aderenza le costruzioni accessorie potranno essere ubicate, se non presentano impatto particolare, isolate dal fabbricato principale ma dovranno essere costruite in armonia con gli edifici esistenti, rispettare distanze dai confini ed avere una superficie massima coperta pari al 20% della superficie del fabbricato cui si riferiscono.
3. È ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo al di fuori del perimetro del fabbricato, destinati esclusivamente a vani accessori, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini, purché sia rispettata la distanza dalle strade prevista dal Codice della Strada fatta eccezione per bocche di lupo con sporgenza massima di m 1,00 e siano contenuti entro un rapporto massimo del 50% della superficie scoperta del lotto.
4. Nella zona omogenea "A" Centro Storico sono ammessi locali interrati adibiti ad autorimesse sia al di fuori del perimetro che sotto il fabbricato stesso. Si dovranno privilegiare soluzioni che limitino l'ingombro delle rampe veicolari d'accesso che devono essere adeguatamente mitigate. Le autorimesse interrate nelle aree pertinenziali dovranno avere copertura a manto erboso, salvaguardando sempre l'impianto vegetazionale a verde, oltre alle alberature ad alto fusto esistenti, e privilegiando soluzioni che limitino l'ingombro delle rampe veicolari d'accesso che devono essere adeguatamente mitigate.

Art. 32 Piscine ad uso privato

1. Struttura accessoria interrata atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. È considerata piscina anche

- la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell'acqua, purché abbia potenzialmente la possibilità di essere attrezzata ed utilizzata per la balneazione, fatto salvo che l'utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza dell'impianto di riciclo dell'acqua.
2. La realizzazione di piscine dovrà essere ricompresa nei terreni di pertinenza di edifici a destinazione residenziale o turistico-ricettiva, se non espressamente escluso dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, in relazione alla compatibilità dei luoghi in cui viene proposta.
 3. La superficie occupata dalla piscina non dovrà superare il 15% della superficie ricavata dalla differenza tra la superficie del lotto e la superficie coperta dell'edificio e, comunque con vasca non superiore ai 250 mq.
 4. La superficie occupata dalla piscina non concorre alla percentuale del 30% da destinare a verde e siepe.
 5. Le piscine ad uso privato non sono computabili ai fini volumetrici o di superficie coperta.
 6. Per le piscine ad uso privato è necessario il rispetto della distanza dalle strade prevista dal Codice della Strada e della distanza minima di 1,50m dai confini o a confine con firma delle tavole grafiche da parte del confinante.
 7. La piscina deve consentire una profondità minima dell'acqua non inferiore a cm 50.
 8. Tutte le piscine dovranno essere munite di impianto di trattamento delle acque e di ricircolo dell'acqua.
 9. Le piscine ad uso privato sono soggette al rilascio della SCIA.
 10. Per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:
 - a) la forma della piscina deve integrarsi con le geometrie degli edifici di cui è pertinenza;
 - b) la pavimentazione ai bordi dovrà essere delle dimensioni più contenute possibili;
 - c) per la pavimentazione dei bordi dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto naturale circostante e/o nell'edificio con preferenza per quelli naturali o, se presente, il cotto;
 - d) non sono ammessi l'installazione di trampolini, scivoli o altre attrezzature sportive di supporto all'attività di piscina che si sollevino dal piano di bordo vasca per più di 50 cm.
 - e) nel caso la piscina venga a trovarsi in posizioni apprezzabili da con visivi panoramici, dovrà essere schermata con piante autoctone o essenze arboree caratteristiche della zona.
 11. Le piscine stagionali, così come definite *all'Art. 13 Arredi per spazi esterni* sono soggette a SCIA se:
 - mantenute in loco, anche se svuotate;
 - se rimosse stagionalmente e siano attrezzate, anche se non in maniera stabile, con impianto di trattamento delle acque, ovvero se di capacità superiore a mc 5,00.

Art. 33 Recinzioni delle aree private

a) Zone residenziali:

1. le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muretti con h max di m 0,50, e non superare l'altezza di m 1,80 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal terreno circostante lungo gli altri confini. L'altezza massima è comprensiva dell'eventuale zoccolatura. E' vietata la realizzazione di recinzioni cieche in muratura, tuttavia è consentito l'utilizzo di pannelli semiciechi con permeabilità alla vista non inferiore al 20%. In prossimità di intersezioni o di accessi carrai, per motivi di visibilità e sicurezza, qualora il Corpo di Polizia Municipale lo ritenesse opportuno, anche in seguito all'esecuzione dei lavori, potrà essere prescritto l'utilizzo di recinzioni trasparenti.
2. Sono ammesse coperture parziali degli ingressi pedonali alle proprietà purché realizzate con forme semplici e materiali leggeri e la loro proiezione orizzontale non insista sul suolo pubblico.

3. Il Dirigente può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, nonché imporre allineamenti verticali e orizzontali con quelli limitrofi e in casi particolari, quali contenimento ed altri, consentire un'altezza superiore a m 0,50 per i muretti.
- b) Zone produttive:
1. Entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui alla lettera a).
 2. È consentita tuttavia l'altezza massima di m 2,00 sul fronte strada e m 2,50 lungo i confini interni.
 3. È consentita, inoltre, la realizzazione di recinzioni cieche solamente lungo i confini interni.
- c) Zone rurali:
1. forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con preferenza per recinzioni di tipo semplice.
 2. L'altezza massima consentita è pari a m 1,80.
 3. Le recinzioni dovrebbero essere realizzati anche con specie arboree o con siepe viva continua (con eventuale rete metallica interposta o posizionata sul lato interno della siepe) o con bassi muretti a secco.
- d) In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.
- e) In tutte le zone omogenee gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di m 5,00 dalla carreggiata e dalle piste ciclabili. Da tali arretramenti sono escluse le aperture collocate nelle tratte di strada a fondo cieco ed altri casi particolari riconducibili alle normative e deroghe previste dal Codice della Strada e relative circolari e regolamenti di attuazione. (DPR 610/1996 e DPR 495/1992). Per le nuove costruzioni il cancello deve sempre essere arretrato dalla carreggiata, dalle piste ciclabili e anche dai marciapiedi.
- f) Per la zona omogenea "A" Centro Storico ed assimilabili dovrà essere valutata di volta in volta la compatibilità con le caratteristiche architettoniche ed ambientali dell'intorno in riferimento alle NTO corrispondenti del PI in vigore.
- g) Fermo restando il rispetto del confine stradale, all'esterno della Città consolidata residenziale nelle zone territoriali omogenee sprovviste di marciapiedi o piste ciclabili, la ristrutturazione integrale e la nuova costruzione di recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere indicativamente arretrata dal ciglio stradale di m 2,00, salvo diversa indicazione del Dirigente, necessaria per la realizzazione di opere pubbliche (marciapiedi, piste ciclabili).

Art. 34 Cortili e lastrici solari

1. I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
2. La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli delle NTO del PI relativi al distacco tra fabbricati.
3. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioni, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioni non superi il 20% dell'area del cortile stesso nel qual caso si detrae la parte eccedente.
4. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta con $h > 80$ cm le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.
5. I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
6. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a m 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali; quando i cortili sono destinati a spazi collettivi devono rispettare i disposti della Legge 13/89 e successivi decreti attuativi.

7. Salvo diversa indicazione all'interno di cortili, e in genere in tutti gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici non sono ammessi aggetti fino ad un'altezza minima di m 2,20.
8. Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa inscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi si prospettano, si applicano le disposizioni del successivo articolo.

Art. 35 Chiostrine e cavedi

1. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti del perimetro della chiostrina.
2. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio di diametro di m 3,00.
3. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina.
4. Quando le chiostrine sono destinate a spazi collettivi devono rispettare i disposti della Legge 13/89 e successivi decreti attuativi.
5. Nelle chiostrine possono affacciarsi solo scale e ambienti di servizio.

Art. 36 Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
 - a) fino a m 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm 10;
 - b) oltre i m 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m 1,10.
2. Nelle vie di larghezza inferiore a m 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale, superiore a cm 10.
3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede ad esclusione del Centro Storico; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
 - per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i seguenti limiti di sporgenza:
 - cm 10 fino a m 3,00 di altezza;
 - cm 50 fino a m 4,50 di altezza;
 - oltre i m 4,50 si devono rispettare i parametri di cui alla lettera b al primo comma del presente articolo.
4. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore o uguale a m 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.
5. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.
6. Al fine di assicurare un trattamento omogeneo delle istanze afferenti la realizzazione di cappotti termici su spazi pubblici, in tutto il territorio comunale, si individuano i seguenti criteri generali:
 - 1) l'intervento proposto deve consentire di raggiungere i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, requisiti fissati dalla normativa vigente in materia;
 - 2) lo spessore massimo consentito è fissato in 16 cm e non deve pregiudicare i diritti di passaggio esistenti, garantendo in ogni caso le

dimensioni minime di legge per quanto concerne parcheggi e strade, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo; tali interventi sono esclusi su aree adibite a marciapiedi/percorsi ciclopedonali e su tutti gli edifici interni agli ambiti di centro storico prospicienti su spazi pubblici;

- 3) l'intervento deve essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio; eventuali soluzioni diverse sono oggetto di specifiche valutazioni tecniche;
- 4) l'intervento deve essere compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e deve essere sottoposto alla verifica degli uffici comunali interessati, al fine di valutarne l'inserimento nel contesto urbano limitrofo;
- 5) l'intervento deve accedere all'acquisizione di idoneo titolo edilizio sulla base della specifica disciplina;
- 6) tali opere sono soggette a tassa di occupazione suolo pubblico per una superficie pari a quella effettivamente occupata.

Art. 37 Apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive

1. Gli immobili di nuova costruzione o soggetti a totale ristrutturazione edilizia, composti da più unità immobiliari, devono avvalersi, per la ricezione dei programmi radiotelevisivi normali e/o satellitari, di antenne e/o parabole collettive, in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia o per ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera.
2. L'installazione di antenne satellitari, singole o collettive, sugli immobili vincolati sottoposti alle disposizioni di cui al DLgs 42/2004 o ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale classificate dal PI come Centro Storico o Corte Rurale, deve avvenire nel rispetto dei caratteri paesaggistici propri dei luoghi tutelati e dei caratteri storico-ambientali degli edifici sui quali é prevista l'installazione stessa. Su tali immobili é vietata l'installazione di antenne, antenne satellitari, singole o collettive, sulle falde di copertura, sulle facciate e sugli sporti (balconi, terrazze, poggiali, finestre, torrette e camini, ecc.) che prospettano su spazi pubblici (strada, piazza, aree di uso pubblico). Le antenne devono essere collocate sulla falda di copertura che prospetta su aree/cortili interni (versante opposto agli spazi pubblici di cui sopra), rispettando il profilo del tetto, ossia senza che le stesse sporgano oltre il punto più alto del tetto (colmo). Qualora il posizionamento delle antenne non sia tecnicamente possibile o comporti un'insufficiente ricezione dei programmi televisivi, le antenne satellitari potranno essere collocate sulla falda del tetto antistante gli spazi pubblici, ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderle visibili dai sottostanti spazi pubblici.
3. E' facoltà del Dirigente di autorizzare, in base a comprovati motivi, soluzioni tecniche diverse rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e storico-ambientali.
4. Per gli immobili diversi da quelli contemplati al precedente punto 2, le antenne, singole o collettive, devono essere installate sulle coperture degli edifici, essendone esclusa la posa sulle facciate e/o sugli sporti in genere, che prospettano su spazi pubblici, nonché sulle aree di pertinenza degli edifici.
5. E' vietata l'installazione di antenne collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-ambientale, nonché in contrasto con i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi interessati.
6. Le antenne e le antenne satellitari devono essere installate nel rispetto delle norme previste dal DM 37/2008 e delle norme sulla compatibilità elettromagnetica.

Art. 37.1 Illuminazione per esterni e insegne luminose

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati di edifici, giardini, strade, piazze, anche a scopo pubblicitario, sono soggetti alle disposizioni della LR 17/2009 e smi e D.G.R. n. 1820 del 8 novembre 2011, in materia di contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e in materia di risparmio energetico.

Art. 38 Marciapiedi

1. Per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, il Comune può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, o la loro sistemazione a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. Tali opere possono essere realizzate a scomputo degli oneri per l'urbanizzazione primaria.
2. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.
3. Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali l'Amministrazione Comunale potrà provvedere a realizzare i marciapiedi. In tal caso i proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi manomessi o danneggiati.
4. Qualora il pagamento di quanto sopra non sia effettuato nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, l'esazione viene eseguita per mezzo della riscossione forzosa.
5. Se un solo accesso serve non unicamente a proprietari frontisti, ma anche a proprietari di immobili prospettanti verso l'interno, la quota assegnata per il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tutti i proprietari frontisti ed interni.

Art. 39 Portici pubblici o ad uso pubblico

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio rimangono di proprietà privata.
3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
4. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
5. Il Dirigente fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
6. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabili dal Comune.
7. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
8. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
9. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m 2,50, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 2,80.

Art. 40 Numeri civici

1. In seguito alla presentazione di segnalazione certificata di agibilità e in seguito a specifica richiesta, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina mentre il suo costo è a carico del privato interessato.
2. È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa, a totale carico dell'Ente.

Art. 41 Requisiti degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina,

devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.

3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - a) SPAZI DI ABITAZIONE: (LOCALI DI ABITAZIONE) camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo studio, sale di lettura, taverne e mansarde;
 - b) SPAZI ACCESSORI: (LOCALI INTEGRATIVI) verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli, magazzini, sgomberi, angolo cottura;
 - c) SPAZI DI SERVIZIO: (LOCALI DI SERVIZIO) depositi, centrali termiche, garage, cantine.
4. Le definizioni di cui al precedente comma, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione per i soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
5. Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici e gli spazi, anche se accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell'edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).

Art. 42 Altezze minime

2. Nei locali di abitazione devono essere garantite le seguenti misure:
 - a) l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente Art. 41 3° comma, lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori, di cui al precedente Art. 41, 3° comma, lett. b), l'altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente Art. 41 3° comma, lett. c);
 - b) in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione e per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi;
 - c) per i locali con soffitti a volta l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra l'altezza d'imposta e quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5%.
3. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività commerciali, artigianali superiori a 250 mq, culturali, ricreative nonché nei pubblici esercizi in genere (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.), devono avere un'altezza media interna non inferiore a m 3,00, per gli spazi accessori e di servizio, l'altezza è riducibile a m 2,40, per i locali utili commerciali situati ai piani superiori è ammessa un'altezza media interna non inferiore a m 2,70.
4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle altezze utili si rimanda ai parametri contenuti nella lettera a) del 1° comma dell'art. 2 della LR 12/99 e del DM Sanità 9.06.99 e richiamati al successivo Art. 48.
5. Nelle zone di Centro Storico e nelle Corti Rurali è consentita l'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo, di cui al precedente Art. 41, pari a 2,40 m.

Art. 43 Superfici minime

1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal DM5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
 - a) superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,00 e cubatura non inferiore a mc 24,00;
 - b) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie agibile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affittappartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone;

- c) nei nuovi fabbricati e nelle ristrutturazioni che comportano aumento delle unità immobiliari, la superficie interna minima degli alloggi, al netto di muri e garage, deve essere non inferiore a mq 40.
- d) Nel caso di nuovi edifici plurifamiliari con più di tre alloggi, la quota massima degli alloggi con superficie minima non potrà superare il 25%.

Art. 44 Dotazione degli alloggi

1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:
 - a) stanza di soggiorno di mq 14,00;
 - b) posti di cottura di almeno mq 5,00 comunicanti con il soggiorno o cucina di almeno mq 9,00; il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano;
 - c) camere da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone, qualora l'unità immobiliare sia destinata ad una sola persona dovrà comunque essere garantita una superficie minima di mq 14,00;
 - d) un locale servizio igienico di almeno mq 4,00 illuminato ed aerato direttamente dall'esterno e non comunicante direttamente con altri spazi di abitazione (cucina, camere, soggiorni ecc.) contenente un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
 - e) un ripostiglio-magazzino, della dimensione minima di mq 2,00 eventualmente riunito in un unico vano con il posto macchina, in tal caso, non è necessaria la separazione fisica tra il garage e il ripostiglio ma l'individuazione dovrà essere opportunamente evidenziata negli elaborati grafici di progetto, e l'altezza minima consentita sarà quella riferita al garage;
 - f) i garage e parcheggi nella misura stabilita dalle NTO del PI.
2. È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, non inferiore a mq 40,00 se per una o due persone; in esso dovrà essere previsto un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno, un angolo cottura di almeno mq 4,00, ed il ripostiglio di almeno mq 4,00.
3. Nel caso di interventi su edifici di particolare pregio storico o architettonico, è consentito il mantenimento dei parametri esistenti (altezze, superfici, ecc.).
4. Possono essere consentite modifiche e cambi di destinazione d'uso all'interno di unità immobiliari legittimi esistenti alla data 28/01/1977, anche se non aventi i requisiti minimi previsti dalle norme del presente Capo. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure:

ALTEZZA:
spazi di abitazione (lett. "a" 3° c. Art. 41) : m 2,40
spazi accessori (lett. "b" 3° c. Art. 41) : m 2,20
spazi di servizio (lett. "c" 3° c. Art. 41) : m 2,00

ILLUMINAZIONE:
spazi di abitazione : 1/10 del pavimento
spazi accessori : 1/12 del pavimento

SUPERFICIE:
spazi di abitazione: tolleranza del 15% della corrispondente superficie minima
5. Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS in caso di scostamento dalle misure standard previste dal presente Regolamento potrà imporre un idoneo impianto di condizionamento dell'aria, sempre ferme restando le misure minime inderogabili.
6. Tutti gli spazi degli alloggi di cui alle lett. a) e b) - 3° comma- Art. 41 e le stanze da bagno, devono avere un'adeguata superficie finestrata e apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e aerazione naturale. Per i secondi servizi si potrà derogare da tale norma per i vani latrina e per le stanze da bagno: in tal caso dovrà essere assicurata una canna di ventilazione atta ad assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. Dovrà inoltre essere sempre prevista una presa d'aria

- comunicante con l'esterno, anche tramite condotta, inserita nell'angolo opposto rispetto all'estrazione.
7. La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,70 del pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.
 8. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
 9. Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento ed isolamento acustico, di regola i serramenti devono essere dotati di doppio vetro o di altri accorgimenti tecnici, che consentano di raggiungere uguali risultati.
 10. E' ammessa la ventilazione meccanica con sistemi permanenti ed adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica vigente per i locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative e per i servizi igienici di cui all'Art. 45 punto 4.
 11. Gli spazi di servizio, ad eccezione dei corridoi e disimpegni di cui all'Art. 46, che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
 12. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto illuminazione notturna anche temporizzato.

Art. 45 Servizi igienici

1. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di altezza non inferiore a m 2,40 e di superficie minima di mq. 4,00 contenente:
 - un bidet;
 - un vaso;
 - un lavabo;
 - una doccia o vasca da bagno;
 - eventuale antibagno di superficie minima di mq. 1,00 con profondità minima di m 1,00.
2. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
 - pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 1,50 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
 - i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
3. I locali per uffici devono essere dotati di un servizio igienico per i primi 60 mq, oltre tale superficie devono essere divisi per sesso e quantificati in ragione del numero degli addetti.
4. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
 - a) nelle abitazioni civili che abbiano già un locale con servizi igienici aventi le caratteristiche sopradescritte; può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 4,00;
 - b) negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera; in tale caso non necessita di zona filtro;

- c) nei soli negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si acceda dal retronegozio, non è prevista la zona filtro;
 - d) nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari; in questo caso non è prescritta la zona filtro;
 - e) negli uffici, esclusivamente per i WC.
5. Il locale per servizio igienico deve essere fornito di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq 0,60 per il ricambio dell'aria.
 6. Nel caso di servizi igienici ciechi, l'aspirazione forzata tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno tre ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
 7. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione ai servizi igienici sono disciplinate dagli artt. 4.1.6 e 8.1.6 del DM 14 giugno 1989 n.236 e dalle disposizioni della DGR 1428/2011.

Art. 46 Corridoi, disimpegni, scale, ascensori, ringhiere e parapetti

1. I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto. La larghezza minima non deve essere inferiore a m 1,00 e l'altezza minima non deve essere inferiore a m 2,40.
2. Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m 10,00 o superficie superiore a mq 20,00, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o, alternativamente, mediante una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.
3. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure, dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi.
4. Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del vano scale, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi e per gli interventi di ristrutturazione, dove tecnicamente non possibile.
5. Nel caso di edifici ricadenti nelle zone omogenee "A" ed assimilabili sono prevalenti le indicazioni delle NTO del PI.
6. Potrà essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo di lucernario apribile con una superficie non inferiore a quella di 1/3 del vano scala.
7. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.
8. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui.
9. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
10. Il vano scala non può avere altezza inferiore a m 2,10 misurata tra pedata e solaio.
11. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o che non sono di uso pubblico devono avere larghezza minima di 1m nel rispetto dell'Allegato B DGR 1428/2011 art. 19;
12. Sono ammesse pedate non rettangolari, scale a chiocciola, circolari e curvilinee esclusivamente nel rispetto delle dimensioni minime riportate nell'allegato B della DGR 1428/2011.
13. Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a m 0,50 del piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di m 1,00; eventuali aperture dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro ed eventuali ritti disposti orizzontalmente sono ammessi solo se sono inclinati verso l'interno di almeno 10 gradi rispetto alla

verticale ed abbiano un corrimano spostato verso l'interno di almeno 10 cm, ovvero se dotati di idonei accorgimenti di sicurezza, in modo da non risultare scalabili (art.16 DGR 1428/2011 Allegato B).

Le ringhiere e i parapetti non devono subire alcuna deformazione irreversibile sotto l'azione di una spinta orizzontale sul corrimano.

14. In tutti gli immobili con più di tre livelli deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a locali agibili, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per garantire un adeguato isolamento acustico.

Art. 47 Locali interrati e seminterrati

1. E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini, strade e fabbricati. In ogni caso nessun locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, lett. a) del precedente Art. 41 può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto della quota zero - quota di riferimento (QZ).
2. I piani interrati e seminterrati possono pertanto essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dalle lett. b) e c) - comma 3° del precedente Art. 41, sempre che il materiale che viene stivato non sia facilmente putrescibile, maleodorante e comunque tale da recare noia e molestia.
3. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.
4. Il pavimento e le pareti a contatto con il terreno devono in ogni caso garantire un adeguato isolamento termico e protezione dall'umidità.
5. L'altezza dei locali di cui al presente articolo non potrà essere inferiore a m 2,40 nel caso di spazi accessori, e m 2,20 nel caso di spazi di servizio.
6. I locali interrati e seminterrati di edifici residenziali se destinati a cantina, ripostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale per tutti i box e garage qualsiasi sia la destinazione principale dell'edificio.

Art. 48 Sottotetti

1. È il volume sovrastante l'ultimo piano abitabile di un edificio.
2. Se il sottotetto è un volume tecnico, esso non concorre nella determinazione del volume del fabbricato e non costituisce piano abitabile.
3. Se il sottotetto è abitabile ai sensi della LR 12/1999, esso concorre nella determinazione del volume del fabbricato e non costituisce piano abitabile solo se accessibile direttamente dall'appartamento sottostante, con cui costituisce una singola ed inscindibile unità abitativa.
4. Se il sottotetto è abitabile ai sensi della LR 12/1999, esso concorre nella determinazione del volume del fabbricato e costituisce piano abitabile se ha accesso diretto dal vano scala comune del fabbricato.
5. Al fine di contenere l'edificazione di nuovo territorio e di incentivare l'uso di tecnologie e di materiali atti a promuovere il contenimento energetico per gli edifici totalmente od in prevalenza destinati a residenza è consentito il recupero volumetrico ad esclusivo uso residenziale dei piani sottotetti esistenti; tale norma è valida per l'intero territorio comunale, comprese le zone omogenee "A" all'interno delle quali sono comunque da ritenersi prevalenti le determinazioni più restrittive contenute nelle NTO del PI in vigore; restano esclusi dagli interventi gli edifici ricadenti nelle zone omogenee "C" e "D".

6. Per gli interventi ricadenti nelle zone agricole si ritiene applicabile solo ed esclusivamente a quegli edifici a carattere residenziale riconosciuti non più funzionali alla conduzione del fondo.
7. Gli interventi di recupero dovranno avvenire senza alcuna alterazione o modificazione delle altezze di imposta delle falde di copertura né del colmo e della pendenza; è ammesso per il solo raggiungimento dei requisiti di aero-illuminazione l'inserimento di abbaini e lucernari.
8. Non sono ammessi recuperi di volumetria eseguita su coperture piane per la realizzazione di locali ad uso impianti tecnologici o meccanici quali centrali termiche, frigorifere, cabine e sale macchine ascensori ecc.
9. Per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono ammesse variazioni alle quote dei solai intermedi purché siano comunque garantite le altezze minime di cui all'Art. 42.

Art. 49 Impianti tecnologici privati

1. Per impianti tecnologici privati si intendono i campanelli, i citofoni, i videocitofoni, la buca delle lettere e le cassette postali, gli impianti di condizionamento o refrigerazione, e quant'altro di utilità privata, comprese le antenne ed i cavi televisivi, i pannelli solari e le pompe di calore.
2. Per gli edifici esistenti tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico della facciata.
3. È ammessa la installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purché siano realizzati in nicchia sugli sguinci, sul portone o sulla facciata.
4. L'installazione di impianti tecnologici devono essere progettati con opportuna mimetizzazione atta a ridurre l'impatto visivo nella percezione della facciata dell'edificio.
5. Per gli impianti rumorosi (condizionatori, etc.) dovranno essere rispettati i parametri di riferimento del regolamento acustico comunale vigente.
6. Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria, di edifici con più unità immobiliari o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi, con necessità di antenna, è obbligatoria l'installazione di una unica antenna centralizzata. I cavi per le discese delle antenne devono essere disposti all'interno dell'edificio o, ove non sia possibile, devono essere opportunamente mimetizzati nella facciata dell'edificio.
7. Anche per le tubazioni di reti del gas e dell'acqua, se non è possibile la loro installazione sottotraccia o sulle facciate interne, devono essere opportunamente mimetizzate nella facciata dell'edificio.
8. All'interno della ZTO A Centro storico è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici integrati sugli edifici con gradi di protezione 6 "Ristrutturazione globale" e 7 "Demolizione e ricostruzione" a condizione che non venga alterato il contesto ambientale e paesaggistico delle vie di comunicazione principali interne all'ambito del centro storico e nel rispetto ed in conformità alle normative sovraordinate D.M. del 19 maggio 2015 e D.G.R. n. 827 del 15.05.2012.

Art. 49.1 Dispositivi di ricarica per veicoli elettrici

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del DPR 380/2001, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box

per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Art. 50 Edifici e locali di uso collettivo

1. Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
 - b) l'areazione naturale può essere sostituita con areazione artificiale; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale;
 - c) deve in ogni caso essere sempre prevista una superficie apribile pari ad almeno 1/100 della superficie in pianta;
 - d) per i locali destinati al commercio, per le imprese con superfici accessibili di vendita al pubblico superiori a 400 mq, anche derivanti dalla sommatoria di unità parziali facenti parte lo stesso complesso condominiale, vale quanto previsto dalla circolare regionale 13/97 in materia di aeroilluminazione naturale e artificiale.
 - e) Possono essere utilizzati i piani interrati o seminterrati.
2. Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme di cui all'Art. 41 e seguenti per i locali destinati ad usi individuali.
3. Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili ed impermeabili fino all'altezza di m 2,00;
 - b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un raggruppamento non possono avere altezze inferiori al soffitto;
 - c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
 - d) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc 15,00 per letto.
4. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi alle varie destinazioni.

Art. 51 Barriere architettoniche

1. In tutti gli edifici pubblici o privati devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di accessibilità (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di garantire una migliore qualità della vita e una piena fruibilità dell'ambiente, sia costruito che non costruito, in particolare per le persone con limitate capacità motorie e sensoriali anche temporanee.
Devono essere garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità con le modalità e caratteristiche previste dalle normative vigenti. (DM 236/89 e DGR 1428/2011).
2. In tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di interi edifici o di parti di questi deve essere garantito il requisito della visitabilità per gli spazi di relazione ed almeno per un servizio igienico.
3. Per gli edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni va dimostrato il solo requisito della adattabilità.
Sono consentite deroghe ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità in riferimento agli artt. 7.4 e 7.5 del DM 236/89 e agli artt. 27, 28 e 29 della DRG 1428/2011.

Art. 52 Stabilimenti industriali, depositi e magazzini

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti

- leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali agibili e per quelli ad essi sussidiari.
2. Sono considerati locali agibili, gli uffici, i refettori e assimilabili.
 3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 53 Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli

1. Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni del precedente Art. 41 e seguenti ed il rispetto delle distanze previste dalla LR11/04 qualora si sia già in presenza di un allevamento zootecnico.
2. Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile e depositi di materiali soggetti a fermentazione.

Art. 54 Allevamento di volatili ed altri animali negli spazi scoperti degli edifici

1. L'allevamento di volatili ed altri animali da cortile è vietato nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola.
2. Nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola per l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso.
3. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili devono essere tenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da recinzione metallica con altezza di almeno 1,50 m;
 - il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altre proprietà;
 - i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.
4. I detentori di animali da cortile devono praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche, devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga.

Art. 55 Resistenza e reazione al fuoco ed evacuazione di emergenza

1. La costruzione deve essere progettata e realizzata in modo che in caso di incendio:
 - la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
 - la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate;
 - la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;
 - gli occupanti possano evacuare o essere soccorsi nel tempo determinato;
 - siano predisposti i sistemi di sicurezza anche per le squadre di soccorso.
2. Dovranno quindi in particolare essere controllati: la infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione di impianti, delle attrezzature e degli arredi, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni, con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma eccetera. In particolare la resistenza al fuoco è data dall'attitudine degli elementi di struttura, di chiusura e di partizione interna a conservare le prestazioni utili a garantire l'incolumità degli utenti per un tempo dato, limitando la propagazione del fuoco fra ambienti diversi senza subire degrading o deformazioni incompatibili con la propria funzione. La reazione al fuoco è l'attitudine di materiali e componenti utilizzati negli interventi edilizi, nonché negli impianti, a non essere causa aggravante il rischio di sviluppo di incendio ed a non sviluppare in fase di combustione gas e fumi nocivi.
3. Campo di applicazione: tutte le destinazioni d'uso, con le specificazioni previste dalle norme vigenti.

4. Livello di prestazione: il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettati gli ambiti di applicazione e le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti in materia. In relazione alla resistenza al fuoco la specifica è espressa dalla prestazione in un tempo determinato durante il quale un elemento costruttivo conserva:

- stabilità meccanica (R);
- tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (E);
- isolamento termico (I).

Gli elementi della struttura portante ed i solai devono quindi garantire una resistenza al fuoco REI per la durata (espressa in minuti) prescritta dalle norme. In relazione alla reazione al fuoco, tale prestazione è da ottenere mediante il controllo dei materiali costituenti l'elemento tecnico, il suo rivestimento superficiale e i relativi strati di posa, in relazione alla loro infiammabilità. In relazione alla necessità di limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio, il requisito si riferisce al controllo dei seguenti parametri:

- infiammabilità dei materiali della costruzione;
- combustibilità del contenuto degli edifici;
- prossimità di punti di rischio;
- compartimentazione;
- tempi di propagazione tra locali (velocità di propagazione della fiamma);
- dotazione di impianto antincendio.

Pertanto il requisito si intende soddisfatto se nell'intervento edilizio sono previsti e realizzati impianti tipologici e tecnologici tali da conseguire, il rispetto dei parametri sopra riportati. In relazione all'evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso l'organismo edilizio deve essere dotato di un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato, nonché realizzato in modo tale da consentire una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso. Il requisito si intende soddisfatto se il sistema organizzato per l'evacuazione di emergenza viene progettato in modo tale che siano rispettati:

- tempi di evacuazione ammissibili;
- le idonee dimensioni delle uscite e delle vie di uscita;
- accessibilità e praticabilità ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

5. Metodi di verifica:

- a) per gli interventi edilizi destinati ad attività assoggettate al controllo del Comando Provinciale dei VF (DPR 151/2011 Allegato I), la verifica è demandata al controllo dell'oggettiva applicazione delle normative vigenti svolta dal Comando Provinciale dei VF ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi;
- b) per gli interventi edilizi non assoggettati al controllo di cui sopra la verifica è demandata al controllo diretto, da esercitarsi da parte del progettista in fase di redazione del progetto edilizio e successivamente da parte del tecnico verificatore, dell'effettiva realizzazione di opere ed utilizzo di materiali conformi alle prescrizioni normative vigenti con particolare riferimento a:
 - DM 26 giugno 1984 relativamente alla infiammabilità e combustibilità di materiali e arredi;
 - Circolare n.91 del 14 settembre 1961, DM 16.02.07 e norme UNI 9502/3/4 relativamente alle caratteristiche di materiali e componenti le costruzioni;
 - certificazioni di conformità per materiali e componenti (non ricompresi nella normativa di cui ai precedenti punti rilasciata da laboratorio autorizzato ai sensi DM 26 marzo 1985);
 - DM 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione" e smi;
 - DM 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimessa e simili";
 - Circolare n.68 del 25 novembre 1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete";

- Circolare n.73 del 29 luglio 1991 "Impianti termici ad olio combustibile e gasolio";
- Circolare n.91 del 14 settembre 1961 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile";
- Norma UNI 9494 "Sistemi di evacuazione fumi".

Per attività non elencate si rimanda alla specifica normativa in vigore. Per quanto concerne la corretta installazione e funzionalità degli impianti si fa riferimento alla specifica certificazione di regolare esecuzione rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori (DM 37/2008).

Art. 56 Opere provvisoriali

1. Nell'esecuzione delle opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, ecc.) si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possono risentire dell'esecuzione delle opere stesse.
2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, l'avente titolo deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.
3. In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua.
4. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.
5. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.
6. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levare del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica.
7. Tutte le strutture provvisoriali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il punto più basso delle opere provvisoriali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
9. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Art. 57 Scavi e demolizioni

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, le norme di sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i. e deve essere evitato il polverio.

Art. 58 Movimento ed accumulo dei materiali

1. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
2. Solo nel caso di necessità, il Dirigente, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e

cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Art. 59 Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al Dirigente responsabile del settore competente ed alla Soprintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico ai sensi del DLgs 42/2004.
3. Per le aree a rischio di ritrovamento archeologico individuate nelle Tavole del PI si applicano le disposizioni delle NTO.

Art. 60 Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento strutturale del tetto su edifici esistenti o l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla DGR 2774/2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire.
4. Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.
5. Il Comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
6. L'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) soggetti a sola comunicazione preventiva, come previsto nell'art.3 del DLgs 155/2008, dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
7. La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.

Modalità operative:

- I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione dell'ULSS contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art.5 DPR 380/01.
- I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL, come indicato dall'art.20 comma 1 DPR 380/01, o soggetti a sola comunicazione preventiva, come indicato nell'art.3 del DLgs 115/2008, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ULSS.

Documentazione progettuale

- I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, fra l'altro, i percorsi e i

sistemi di accesso alla copertura, con i criteri previsti dell'allegato A della DGR2774/2009, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

Conteggio volumetrico

- Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato A alla DGR n.2774/2009 (h max=1,80 m e larghezza max 0,70 m).

Art. 61 Sicurezza e funzionalità delle opere, stabilità dei terreni

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al DM LLPP 11.3.1988:
 - il progetto per l'esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro sede;
 - il progetto per la costruzione e il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti sotterranei;
 - lo studio della stabilità dei pendii naturali;
 - il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e il progetto di scavi;
 - il progetto di discariche e colmate;
 - il progetto di interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce;
 - il progetto di interventi di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di fondazione e di sostegno;
 - lo studio di fattibilità di opere e insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi aree o grandi volumi di terreno;
 - lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni interstiziali.
2. Le norme di cui al DM LLPP 11.3.1988 si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio comunale.